

Regolamento di organizzazione

Valido dal 1° gennaio 2022

Qualora esistano versioni del presente regolamento in diverse lingue, in caso di discrepanze fa fede la versione tedesca.

Sommario

A	Scopo del regolamento di organizzazione.....	3
Art. 1	Scopo e contenuti	3
B	Organi della Fondazione e obbligo di riservatezza	3
Art. 2	Persone e organi responsabili	3
Art. 3	Consiglio di Fondazione	3
Art. 4	Commissione di previdenza	6
Art. 5	Direzione	8
Art. 6	Amministrazione	8
Art. 7	Ufficio di revisione.....	9
Art. 8	Esperto in assicurazioni di pensione	9
Art. 9	Gestione patrimoniale.....	10
Art. 10	Obbligo di riservatezza.....	10
C	Entrata in vigore.....	11
Art. 11	Disposizioni transitorie	11
Art. 12	Approvazione ed entrata in vigore.....	11

A **Scopo del regolamento di organizzazione**

Art. 1 **Scopo e contenuti**

¹ Nozioni di base

Il Consiglio di Fondazione della Agilis 1e Fondazione collettiva (di seguito denominata Fondazione) emana, sulla base del regolamento quadro della Fondazione, il presente regolamento di organizzazione.

² Funzioni, competenze e responsabilità degli organi

Il presente regolamento disciplina le funzioni, le competenze e le responsabilità degli organi della Fondazione e delle persone da essi impiegate nella Direzione, ove non siano sancite a titolo definitivo dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), dall'atto costitutivo o dal regolamento quadro.

B **Organi della Fondazione e obbligo di riservatezza**

Art. 2 **Persone e organi responsabili**

Sono competenti del regolare svolgimento delle attività della Fondazione i seguenti organi e persone:

- a) il Consiglio di Fondazione;
- b) le commissioni di previdenza;
- c) la Direzione;
- d) l'Amministrazione;
- e) l'ufficio di revisione;
- f) l'esperto in assicurazioni di pensione;
- g) la gestione patrimoniale;
- h) la banca/l'ente depositario.

Funzioni, competenze e responsabilità sono disciplinate nel prosieguo, fatta eccezione per i paragrafi g e h, che sono disciplinati in un regolamento d'investimento separato.

Art. 3 **Consiglio di Fondazione**

¹ Composizione e reggenza

Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno quattro membri. I lavoratori hanno diritto a una rappresentanza nel Consiglio di Fondazione in funzione dei contributi da loro versati. La ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e lavoratore viene verificata sulla base della chiusura annuale della Fondazione in sede di nuove elezioni e la composizione del Consiglio di Fondazione viene eventualmente adeguata. Nel Consiglio di Fondazione possono sedere rappresentanti della società di fondazione, assicurati delle società aderenti o persone esterne. A rappresentare la società di fondazione è ammessa al massimo una persona e questa è a carico della rappresentanza datoriale.

Il mandato del Consiglio di Fondazione dura quattro anni. Sono ammesse sempre e illimitatamente le dimissioni e la rielezione. In presenza di motivi gravi, il Consiglio di Fondazione può decidere la revoca di uno dei suoi membri. Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé e designa il Presidente scegliendolo tra i rappresentanti datoriali.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Ogni membro è autorizzato a chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione governa la Fondazione secondo la legge, l'atto costitutivo, i regolamenti da esso stesso emanati e le indicazioni dell'autorità di vigilanza, entro i limiti del proprio potere di apprezzamento.

Il Consiglio di Fondazione è validamente costituito in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio. In ordine a quanto discusso si deve redigere un verbale.

Sono possibili anche deliberazioni per mezzo di circolare, che tuttavia necessitano dell'approvazione scritta di tutti i membri del Consiglio di Fondazione.

² Funzioni

Il Consiglio di Fondazione svolge la funzione di direzione globale della Fondazione, provvede all'adempimento degli obblighi di legge, individua gli obiettivi strategici e i principi della Fondazione e i mezzi per realizzarli. Stabilisce l'organizzazione della Fondazione, provvede alla sua stabilità finanziaria e vigila sulla gestione operativa. Svolge le seguenti funzioni non trasferibili e irrevocabili:

- determinazione del sistema di finanziamento;
- determinazione degli obiettivi di performance e dei piani previdenziali nonché dei principi per l'utilizzo dei fondi liberi;
- emanazione e modifica di regolamenti;
- compilazione e approvazione del conto annuale;
- determinazione del tasso tecnico d'interesse e degli altri fondamenti tecnici;
- determinazione dell'organizzazione della Fondazione;
- strutturazione della contabilità;
- individuazione della cerchia degli assicurati e fornitura di informazioni alla cerchia di assicurati;
- fornitura della formazione iniziale e continua ai Consiglieri di Fondazione;
- nomina e revoca delle persone incaricate di occuparsi della direzione operativa;
- nomina e revoca dell'esperto in previdenza professionale e dell'ufficio di revisione;
- decisione circa la totale o parziale riassicurazione della Fondazione e l'eventuale istituto di riassicurazione;
- definizione di obiettivi e principi della gestione patrimoniale e dell'attuazione e monitoraggio del processo di investimento;
- verifica periodica della coerenza a medio e lungo termine tra investimento del patrimonio e impegni;
- vigilanza sull'andamento della performance delle strategie d'investimento 1e;
- determinazione dei costi della Fondazione da addebitare alle casse di previdenza.

Ha facoltà di delegare singole funzioni a membri del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione riferisce in misura adeguata ai propri membri.

³ Poteri di firma

Tutti i membri del Consiglio di Fondazione sono autorizzati a rappresentare l'ente con firma congiunta a due. Il Consiglio di Fondazione regola gli altri poteri di firma, conferendo esclusivamente poteri di firma congiunta a due.

⁴ Elezione del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione viene eletto dalla commissione di previdenza. I rappresentanti dei lavoratori delle commissioni di previdenza eleggono i rappresentanti dei lavoratori del Consiglio di Fondazione e i rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni di previdenza eleggono i rappresentanti dei datori di lavoro del Consiglio di Fondazione.

In caso di uscita di un membro del Consiglio di Fondazione durante il relativo mandato, è necessario procedere immediatamente alla nomina di un sostituto. Il sostituto subentra nel periodo di mandato del predecessore fino alla fine di tale periodo.

La competenza per la nomina del Consiglio di Fondazione spetta al Consiglio di Fondazione. Questi ha la facoltà di delegare tale compito all'agenzia. Tutte le commissioni di previdenza vengono informate in merito alla data e allo svolgimento delle elezioni.

Le commissioni di previdenza vengono informate dalla Fondazione in merito alla data e allo svolgimento delle elezioni almeno 60 giorni prima della data delle elezioni. Immediatamente dopo la ricezione di tali informazioni, le commissioni di previdenza informano le persone assicurate della propria cassa di previdenza in merito alle elezioni e alla possibilità ovvero ai requisiti di una candidatura.

I rappresentanti datoriali delle Commissioni di previdenza sono autorizzati a proporre candidati datoriali. I rappresentanti dei lavoratori delle Commissioni di previdenza sono, a loro volta, autorizzati a proporre candidati dei lavoratori. Il Consiglio di Fondazione in carica può presentare candidati per tutte le categorie di rappresentanti.

Il rappresentante della società di fondazione viene nominato dalla Direzione della società di fondazione. In caso di dimissioni del rappresentante della società di fondazione, la Direzione della società di fondazione nomina un altro rappresentante che subentra nel periodo di mandato del membro uscente del Consiglio di Fondazione. Se la società di fondazione esercita il suo diritto di nominare un membro del Consiglio di Fondazione, questi viene computato tra i rappresentanti del datore di lavoro.

La Fondazione invita le commissioni di previdenza a nominare i propri candidati entro un termine di 20 giorni e di presentarli all'agenzia.

Le candidature pervenute alla Fondazione vengono sottoposte da quest'ultima alla verifica della puntualità, della correttezza, della completezza, di eventuali conflitti di interesse entro dieci giorni. Le candidature non puntuali, non corrette, incomplete o caratterizzate da conflitti di interesse non vengono prese in considerazione. La Fondazione può inoltre rifiutare candidati nel caso in cui sia evidente che i candidati non soddisfano i requisiti previsti per un mandato in seno al Consiglio di Fondazione. In seguito alla verifica, i candidati che soddisfano i requisiti previsti per un mandato nel Consiglio di Fondazione vengono contattati dalla Fondazione e invitati a comunicare per iscritto e in modo vincolante, entro cinque giorni, se si dichiarano disponibili per l'elezione e se accetterebbero il mandato nel caso in cui fossero eletti.

I membri del Consiglio di Fondazione in carica, se non rinunciano alla candidatura entro il termine previsto, vengono considerati come candidati ammessi senza che sia necessaria una candidatura formale.

Una volta definiti i candidati per il Consiglio di Fondazione, la Fondazione allestisce le liste elettorali sulle quali vengono riportati i rappresentanti datoriali e i rappresentanti dei datori di lavoro candidati. Sono ammesse anche liste elettorali elettroniche. La Fondazione consegna queste liste alle commissioni di previdenza e fissa un termine di 14 giorni per il rinvio delle liste elettorali.

A ogni commissione di previdenza spettano tanti voti quanti sono i posti da occupare nel Consiglio di Fondazione. Ogni commissione di previdenza può esprimere al massimo un voto per ogni candidato. I rappresentanti datoriali nella commissione di previdenza eleggono i candidati per il posto del rappresentante datoriale e i rappresentanti dei lavoratori nella commissione di previdenza eleggono i candidati per il posto del rappresentante dei lavoratori in seno al Consiglio di Fondazione.

Il conteggio dei voti avviene da parte dell'agenzia entro 7 giorni. Sul risultato delle elezioni va redatto un verbale che viene firmato dall'ufficio che effettua l'elezione e consegnato al Consiglio di Fondazione.

L'elezione avviene con la maggioranza semplice dei voti espressi, separatamente per i rappresentanti datoriali e i rappresentanti dei lavoratori. Vengono eletti i candidati che ottengono la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti o se non è stato espresso nessun voto o nessun voto valido si procede a un sorteggio. Per un datore di lavoro affiliato si può eleggere un solo rappresentante nel Consiglio di Fondazione.

Se per un posto nel Consiglio di Fondazione c'è una sola candidatura, tale unico candidato proposto viene eletto per elezione tacita.

I risultati delle elezioni vengono comunicati in forma adeguata dalla Fondazione alle commissioni di previdenza, alle persone assicurate e all'autorità di vigilanza.

Art. 4

Commissione di previdenza

¹ Composizione e reggenza

Al momento dell'affiliazione alla Fondazione, il rispettivo datore di lavoro o associazione è tenuto a eleggere una commissione di previdenza. Nel corso della durata dell'affiliazione alla Fondazione ovvero della collaborazione con la stessa, il datore di lavoro è responsabile della corretta composizione della commissione di previdenza.

Nel caso di affiliazioni singole alla Fondazione nelle quali è assicurata presso la Fondazione una sola persona, questa persona assume la funzione di commissione di previdenza.

Le commissioni di previdenza sono composte da un minimo di due membri. Le commissioni di previdenza sono composte da un rappresentante del datore di lavoro e dei lavoratori, laddove i lavoratori hanno diritto a una rappresentanza in funzione dei contributi da loro versati. I rappresentanti del datore di lavoro vengono eletti dal datore di lavoro. I rappresentanti dei lavoratori vengono eletti tra i lavoratori tenendo conto di eventuali categorie di lavoratori. Sono eleggibili anche persone non assicurate che non sono legate a nessun datore di lavoro affiliato.

La commissione di previdenza si costituisce da sé. Elegge tra i propri membri il Presidente e il suo sostituto.

La commissione di previdenza comunica alla Fondazione la sua composizione e la informa in merito a qualsiasi variazione.

Il mandato dei membri delle commissioni di previdenza dura quattro anni. La rielezione è ammessa in modo illimitato. I membri che hanno un rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato escono dalla commissione di previdenza allo scioglimento di tale rapporto di lavoro. In caso di uscita di un membro è necessario eleggere un sostituto. Questi subentra nel periodo di mandato del suo predecessore.

La commissione di previdenza è convocata dal Presidente su richiesta di almeno la metà dei membri o all'occorrenza. La convocazione deve includere un riepilogo dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il suo sostituto presiede la seduta. La commissione di previdenza si riunisce almeno una volta l'anno. Delle riunioni si redige un verbale, che dev'essere trasmesso d'iniziativa alla Direzione della Fondazione subito dopo la sua ultimazione.

² Funzioni

Il compito principale della commissione di previdenza consiste nella tutela degli interessi delle persone assicurate della cassa di previdenza interessata nei confronti della Fondazione e dell'azienda o dell'associazione di categoria.

La Fondazione è responsabile dell'attuazione, conforme alla legge, della previdenza per il personale delle rispettive casse di previdenza. La Commissione di previdenza verifica i dati della Fondazione e fornisce a questa nei termini previsti le informazioni e i documenti richiesti.

Ulteriori funzioni della commissione di previdenza (elenco non esaustivo):

- richiesta al Consiglio di Fondazione di modifiche a regolamenti e piani di previdenza;
- gestione di domande e richieste nell'ambito del piano previdenziale e del regolamento quadro;
- scelta delle strategie di investimento messe a disposizione dalla Fondazione;

Compiti degli assicurati / aventi diritto (elenco non esaustivo):

- scelta della strategia d'investimento previo svolgimento di un test di tolleranza al rischio;
- comunicazione di variazioni di nome, indirizzo e stato civile;
- comunicazione di variazioni riguardanti:
 - il grado di invalidità AI oppure;
 - il grado di incapacità lavorativa;
- indicazione convivente/clausola beneficiaria;
- dichiarazione di averi di libero passaggio personali e relativo trasferimento alla Fondazione;
- dichiarazione di altri averi previdenziali del 2° pilastro;
- comunicazione della conclusione della formazione dei figli che percepiscono una rendita per figli;
- comunicazione degli aventi diritto a prestazioni previdenziali (p.es. decessi);
- comunicazione del nuovo matrimonio del beneficiario di una rendita per coniugi.

³ Decisioni

La commissione di previdenza è validamente costituita quando è presente più della metà dei suoi membri.

La commissione di previdenza decide a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti occorre cercare una soluzione di compromesso. Nel caso non si giunga a un'intesa, la proposta si considera respinta.

Le decisioni si possono assumere anche per mezzo di circolare. Per le decisioni che riguardano diritti regolamentari e contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro è richiesta una maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

Le decisioni che obbligano il datore di lavoro a versare contributi maggiori o minori, possono essere assunte solo con il suo consenso.

Se le decisioni della commissione di previdenza non sono assunte entro il termine fissato, la decisione è assunta dal Consiglio di Fondazione.

Art. 5 **Direzione**

¹ Responsabilità

Le operazioni correnti sono svolte dalla Direzione sotto la vigilanza del Consiglio di Fondazione.

² Funzioni

Attività e competenze della Direzione possono essere così descritte:

- a) coordinamento delle date delle riunioni e preparazione dei punti standard all'ordine del giorno;
- b) pianificazione e preparazione delle riunioni;
- c) convocazione dei Consiglieri di Fondazione alle riunioni;
- d) mobilitazione di servizi esterni per le riunioni;
- e) esercizio della funzione di servizio di coordinamento tra Consiglio di Fondazione, esperti in assicurazioni di pensione, ufficio di revisione e amministrazione, vigilanza, gestione patrimoniale, ente depositario, ecc.;
- f) esecuzione e attuazione delle decisioni del Consiglio di Fondazione;
- g) predisposizione della politica d'informazione;
- h) informazione delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite, in particolare in merito a:
 - modifiche regolamentari;
 - tipo di prestazioni di previdenza assicurate (calcolo individuale);
 - conto annuale della Fondazione;
- i) trasmissione entro i termini previsti di bilancio e conto annuale, del rapporto dell'ufficio di revisione e del rapporto dell'esperto in assicurazioni di pensione all'autorità di vigilanza;
- j) la Direzione è l'organo di riferimento per tutti gli interessi delle società, delle commissioni di previdenza e delle persone assicurate;
- k) organo di riferimento per l'ente depositario e i gestori patrimoniali;
- l) disposizione dei pagamenti, con la precisazione che è richiesta una seconda firma di un membro del Consiglio di Fondazione;
- m) verbalizzazione.

Art. 6 **Amministrazione**

¹ Amministrazione tecnica

L'amministrazione tecnica della Fondazione può essere esternalizzata. Diritti e doveri dettagliati e l'onorario sono regolamentati in un contratto di mandato separato. Attività e competenze possono essere così descritte:

- a) gestione dei dati degli assicurati necessari per le consistenze attive e passive;
- b) gestione dei conti tecnici;
- c) compilazione dei certificati di previdenza annuali per gli assicurati sulla base dei dati relativi a depositi e conti del gestore patrimoniale o dell'ente depositario;
- d) disbrigo dei casi di assicurazione secondo il regolamento, l'atto costitutivo e la legge;
- e) calcolo delle prestazioni di libero passaggio;
- f) disposizione dei pagamenti;
- g) calcolo e riscossione dei contributi;
- h) verifica periodica della legittimazione a percepire le rendite;
- i) accettazione e verifica della lista presentata delle persone aventi diritto a capitale garantito in caso di decesso;
- j) osservanza delle decisioni del Consiglio di Fondazione;
- k) archiviazione dei dati degli assicurati e documenti necessari;
- l) verifica e approvazione dei formulari sulla strategia trasmessi.

² Contabilità commerciale

Rientrano nella contabilità commerciale anche i seguenti ambiti di competenza:

- a) gestione della contabilità della Fondazione;
- b) gestione della contabilità degli strumenti finanziari in base ai dati individuali relativi a depositi e conti del gestore patrimoniale o dell'ente depositario;
- c) redazione dei conti annuali con rapporto al Consiglio di Fondazione;
- d) richiesta di rimborso dell'imposta preventiva;
- e) gestione dei dati degli assicurati necessari per le consistenze attive e di beneficiari di rendite;
- f) fatturazione e gestione debitori per la Fondazione.

³ Conto annuale

Il conto annuale è redatto al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto è effettuato secondo le norme di legge.

Art. 7 Ufficio di revisione

¹ Verifica annuale

Il Consiglio di Fondazione demanda a un ufficio di revisione la verifica annuale della gestione operativa, della contabilità (conto annuale composto da bilancio, conto d'esercizio e allegato) e della situazione patrimoniale.

² Funzioni

L'ufficio di revisione verifica se sono comprovati i seguenti fatti e disponibili, validi e aggiornati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo, regolamenti;
- b) iscrizione al registro di commercio;
- c) importanti decisioni e indicazioni;
- d) contratti di tutti i tipi;
- e) perizie tecniche dell'esperto in assicurazioni di pensione.

Gli esiti delle verifiche sono riportati in un rapporto dell'ufficio di revisione e all'occorrenza in una Management Letter.

Devono essere rispettate le disposizioni in materia di ufficio di revisione di cui agli art. 34 – 36 OPP 2.

Art. 8 Esperto in assicurazioni di pensione

L'esperto in assicurazioni di pensione presta i seguenti servizi:

- a) consulenza al Consiglio di Fondazione in tutte le questioni di previdenza per il personale, in particolare in relazione a:
 - atto costitutivo e regolamento,
 - tecnica attuariale delle assicurazioni,
 - informatica,
 - imposte,
 - diritto,
 - nuovi atti legislativi e norme (informazione continua);

- b) elaborazione periodica di una perizia tecnica dettagliata:
 - per verificare la sicurezza finanziaria della Fondazione;
 - per confermare che le disposizioni tecniche regolamentari sulle prestazioni e il finanziamento siano conformi alle norme di legge;
- c) bilancio sintetico tecnico annuale per la verifica dell'andamento degli impegni previdenziali;
- d) chiarimento e pianificazione dei necessari adeguamenti ai mutamenti del contesto di mercato;
- e) individuazione di possibili potenziali di rischio tecnico;
- f) trattative con l'istituto di riassicurazione;
- g) elaborazione delle basi necessarie al processo decisionale del Consiglio di Fondazione;
- h) informazione e documentazione dei Consiglieri di Fondazione;
- i) nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Fondazione, fornire spiegazioni e informazioni aggiuntive su singoli punti all'ordine del giorno.

Art. 9 Gestione patrimoniale

Gli organi direttivi per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione comprendono il Consiglio di Fondazione, la Direzione, la gestione patrimoniale e la banca / l'ente depositario.

Il Consiglio di Fondazione designa la gestione patrimoniale.

Ulteriori specificazioni e le direttive d'investimento sono riportate nel regolamento d'investimento.

Art. 10 Obbligo di riservatezza

I membri degli organi e tutte le altre persone cui è affidata l'attuazione della previdenza per il personale sono tenuti a mantenere il riserbo sulle condizioni personali e finanziarie delle persone assicurate o aventi diritto e delle società, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio di questa loro funzione.

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo il loro abbandono della carica o la conclusione dell'attività.

C **Entrata in vigore**

Art. 11 **Disposizioni transitorie**

Per le persone assicurate prima del 1° aprile 2019 trovano applicazione tutte le disposizioni regolamentari in vigore al 31 marzo 2019. La copertura assicurativa dura fino alla fine dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Art. 12 **Approvazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento di organizzazione entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Sostituisce il regolamento di organizzazione entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

Il regolamento di organizzazione può essere modificato, integrato o abrogato in qualsiasi momento mediante decisione del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione esibisce per verifica il presente regolamento di organizzazione e le sue eventuali modifiche alla competente autorità di vigilanza.

Lucerna, 6 décembre 2021

Consiglio di fondazione della Agilis 1e Fondazione collettiva

Prof. Dr. Kerstin Windhövel, signor Patrick Häsler,
signor Benjamin Baumgartner, signor Felix Hauber